

CLASSIFICAZIONE

GIUSTO PROCESSO- RIFORMA SENTENZA ASSOLUTORIA

RIFERIMENTI NORMATIVI

CONVENZIONE EDU ART. 6 § 1

RIFERIMENTI GIURSPRUDENZIALI

Botten v. Norway, 19 febbraio 1996, § 52 (*Reports of Judgments and Decisions* 1996); *García Ruiz c. Spagna* [GC], n. 30544/96, § 28, 21 gennaio 1999; *Sigurþór Arnarsson c. Islanda*, n. 44671/98, § 34, 15 luglio 2003; *IgualColl v. Spain*, n. 37496/04, § 36, 10 marzo 2008; *Spînu c. Romania*, n. 32030/02, §§ 55-59, 29 aprile 2008; *Mihaiu c. Romania*, n. 43512/02, § 38, 4 novembre 2008; *BazoGonzález v. Spain*, n. 30643/04, 16 dicembre 2008; *Suuripää c. Finlandia*, n. 43151/02, § 44, 12 gennaio 2010; *Andresescu c. Romania*, n. 19452/02, §§ 65-70, 8 giugno 2010; *Marcos Barrios c. Spagna*, n. 17122/07, §§ 40-41, 21 settembre 2010; *García Hernández v. Spain*, n. 15256/07, §§ 33-34, 16 novembre 2010; *Almenara Alvarez c. Spagna*, n. 16096/08, 25 ottobre 2011; *Keskinen e Veljekset Keskinen Oy c. Finlandia*, n. 34721/09, 5 giugno 2012; *Găitănanu v. Romania*, n. 26082/05, 26 giugno 2012, §32; *Ursu c. Romania*, n. 21949/04, 4 giugno 2013; *Mischie v. Romania*, n. 50224/07, 16 settembre 2014, §§ 35-38; *Kashlev c. Estonia*, n. 22574/08, § 40, 26 aprile 2016; *Lazu c. Repubblica di Moldavia*, n. 46182/08, § 34, 5 luglio 2016; *Murtazaliyeva c. Russia* [GC], n. 36658/05, § 149, 18 dicembre 2018; *Júlíusþór Sigurþórsson c. Islanda*, n. 38797/17, § 31, 16 luglio 2019; *Marilena-Carmen Popa c. Romania*, n. 1814/11, § 46, 18 febbraio 2020.

PRONUNCIA SEGNALATA

Corte E.D.U. 9 novembre 2021, ***Ignat c. Romania***

Abstract

- La Corte E.D.U. ha escluso la violazione dell'art. 6 della Convenzione, ritenendo garantita l'equità del processo, in una vicenda nella quale la riforma della sentenza assolutoria, pur fondata su una diversa valutazione fattuale, non si basava però su un diverso apprezzamento delle prove dichiarative, bensì sulla correlazione dei loro esiti con le prove di natura non dichiarativa (filmati degli incontri tra i protagonisti della vicenda delittuosa e trascrizioni delle conversazioni intercettate).

Il caso

Il caso riguarda il ricorso di un cittadino rumeno che ha sostenuto di essere stato ingiustamente condannato dai giudici d'appello per fatti corruttivi, sulla base del medesimo compendio probatorio che aveva condotto alla sua assoluzione in primo grado di prove non valutate direttamente dalla Corte. In particolare, egli era stato coinvolto nella denuncia della madre di un detenuto che aveva riferito alla polizia che un uomo, ristretto nello stesso carcere del figlio, le aveva chiesto in più occasioni del denaro per intercedere presso un soggetto (poi identificato) che lavorava in quel carcere, al fine di ottenere dei benefici in favore del congiunto; in un'occasione, la donna aveva consegnato una somma di denaro a tale soggetto, ma, dopo ulteriori promesse di intercessione,

aveva cominciato a nutrire dei sospetti e deciso di rivolgersi alla polizia. Ne era derivata un'attività di indagine, con servizi di intercettazione di conversazioni e di video-registrazione di incontri tra i soggetti coinvolti e la successiva incriminazione di costoro. Durante i servizi di polizia, era stato monitorato un incontro dei protagonisti presso una locanda, ove era arrivato anche il ricorrente.

I giudici di primo grado, sulla base delle dichiarazioni degli imputati (tre dei quali avevano ammesso i fatti), di due testimoni a discarico per il ricorrente, delle trascrizioni delle conversazioni telefoniche e delle video-registrazioni di alcuni incontri, aveva condannato quattro dei soggetti coinvolti e assolto il ricorrente per insufficienza di prove sulla sua consapevolezza circa la natura dello scambio illecito proposto alla donna. In particolare, si era ritenuto che alcune prove fossero equivoche, altre non riscontrate da ulteriori elementi emersi nel processo, poiché, da un lato, anche a voler considerare il contenuto di un dialogo tra il ricorrente e uno dei co-imputati, nel quale i due parlavano della possibilità di "fare un po' di soldi", la frase era riferibile anche alla rivendita di biciclette acquistate dai due; dall'altro, la frase pronunciata dal ricorrente allorché era arrivato alla locanda (<<sono stato mandato da "F">>) non era chiara, né riscontrata da altri elementi.

Uno degli imputati, peraltro, aveva dichiarato che il ricorrente non sapeva nulla del motivo dell'incontro alla locanda e che la sua presenza era collegata all'acquisto di biciclette, come affermato dal ricorrente. Tutti gli altri imputati e la stessa denunciante avevano dichiarato di non conoscere il ricorrente.

Il pubblico ministero aveva proposto appello, contestando l'assoluzione del ricorrente, il quale, anche davanti ai giudici di secondo grado, aveva negato il suo coinvolgimento nella vicenda, affermando di avere avuto contatti con uno degli imputati e solo per l'acquisto di biciclette di seconda mano, come avevano confermato due testimoni.

I giudici d'appello, senza procedere alla rinnovazione dell'esame dei testimoni, accoglievano il gravame e, in riforma della sentenza di primo grado, condannavano il ricorrente. Secondo costoro, anche se il tribunale aveva correttamente ricostruito i fatti, tuttavia aveva erroneamente valutato le prove sul concorso del ricorrente nel reato, ritenendo doversi assegnare maggior rilievo al contenuto dei dialoghi intercettati, dai quali emergeva la sua consapevolezza che il co-imputato con il quale era in contatto doveva ottenere dei soldi dalla denunciante, denaro che verosimilmente sarebbe stato usato per l'acquisto delle biciclette. Peraltro, dalle intercettazioni era emersa la consapevolezza del ricorrente che avrebbero ottenuto il denaro in valuta straniera. La corte d'appello, inoltre, aveva valorizzato la circostanza che il luogo dell'incontro era molto distante da quello in cui i due avrebbero dovuto comprare le biciclette e affermato che il riferito dei due testi a discarico era irrilevante, siccome dimostrativo soltanto

dell'intenzione dei due di acquistare le biciclette e del fallimento dell'acquisto proprio perché non avevano ottenuto il denaro dalla denunciante.

Il merito

Le allegazioni delle parti

Il ricorrente ha lamentato che la Corte d'appello aveva pronunciato una sentenza di condanna, riformando quella assolutoria di primo grado e rivalutato tutte le prove senza ammetterne nuove e riassumere i testimoni.

Il Governo ha, di contro, rilevato che il giudice d'appello aveva deciso di condannare il ricorrente sulla base di prove di natura prevalentemente oggettiva, come le registrazioni video e le trascrizioni delle conversazioni telefoniche, che dimostravano come egli fosse a conoscenza della strategia finalizzata a ottenere illecitamente il denaro (richiamando *Ursu c. Romania*, no. 21949/04, 4 giugno 2013), mentre non era stata messa in discussione la attendibilità dei due testimoni della difesa o l'affidabilità delle loro dichiarazioni.

L'ambito di rilevanza del caso

La Corte non ha ritenuto di dover esaminare il caso con riferimento all'art. 6 §3 (d) della Convenzione: il ricorrente non aveva allegato la violazione del diritto di esaminare i testimoni e il Governo, dal canto suo, aveva incentrato le proprie argomentazioni sul §1 dell'articolo. Ha ritenuto, pertanto, che il ricorso non riguardasse il diritto dell'accusato di esaminare e contro esaminare i testi a carico, ma il generale diritto a un processo equo, ai sensi dell'art. 6 §1 della Convenzione e che il caso dovesse essere valutato in base ai principi affermati in *Júlíus Þór Sigurþórsson c. Islanda* (n. 38797/17, § 31, 16 luglio 2019).

Principi generali

Il caso da ultimo richiamato aveva riguardato – per l'appunto – la condanna di un imputato assolto in primo grado, senza assunzione diretta delle prove orali da parte della corte di ultima istanza e, in quella sede, la Corte di Strasburgo aveva affermato il principio secondo cui l'articolo 6 della Convenzione garantisce il diritto ad un processo equo, ma non sancisce alcuna regola specifica sull'ammissibilità o sulla valutazione delle prove, che sono quindi principalmente materia di regolamentazione da parte delle legislazioni e dei tribunali nazionali, in virtù del principio di sussidiarietà (richiamando, tra le altre, *García Ruiz c. Spagna* [GC], n. 30544/96, § 28, 21 gennaio 1999; *Kashlev c. Estonia*, n. 22574/08, § 40, 26 aprile 2016; e *Lazu c. Repubblica di Moldavia*, n. 46182/08, § 34, 5 luglio 2016). Ciò che compete alla Corte è verificare se il procedimento sia stato condotto in modo equo, tenuto conto delle circostanze specifiche, della natura e della complessità del caso (il richiamo è a *Murtazaliyeva c. Russia* [GC], n. 36658/05, § 149, 18 dicembre 2018).

Si tratta, dunque, di verificare se la corte d'appello possa esaminare correttamente un caso senza l'adeguata valutazione delle prove orali provenienti dall'accusato o dai testimoni [v. *Botten v. Norway*, 19 febbraio 1996, § 52 (*Reports of Judgments and Decisions* 1996)]. A tal fine, la Corte ha affermato che vanno tenute distinte le ipotesi in cui la decisione di secondo grado da parte di un giudice con giurisdizione sul fatto si fonda su una rinnovata valutazione di esse o le situazioni in cui questa è ritenuta errata per interpretazione della legge e/o la sua applicazione al caso concreto da parte della corte di prima istanza (*IgualColl v. Spain*, n. 37496/04, § 36, 10 marzo 2008, proprio in un caso in cui la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello avesse, non solo dato una diversa interpretazione della legge, ma anche valutato diversamente i fatti, al di là di considerazioni puramente giuridiche; lo stesso in *Spînu c. Romania*, n. 32030/02, §§ 55-59, 29 aprile 2008; *Andreescu c. Romania*, n. 19452/02, §§ 65-70, 8 giugno 2010; e *Almenara Alvarez c. Spagna*, n. 16096/08, 25 ottobre 2011). In *Marcos Barrios c. Spagna*, n. 17122/07, §§ 40-41, 21 settembre 2010, per esempio, la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello si fosse pronunciato su una questione di merito (e, precisamente, sulla credibilità di un teste), modificando i fatti stabiliti nel corso del processo di primo grado e assumendo una nuova posizione su elementi decisivi per stabilire la colpevolezza dell'imputato (lo stesso in *García Hernández v. Spain*, n. 15256/07, §§ 33-34, 16 novembre 2010).

Di contro, in *BazoGonzález v. Spain*, n. 30643/04, 16 dicembre 2008, ha escluso una violazione del parametro convenzionale in un caso in cui il giudice d'appello era stato chiamato a decidere su questioni aventi carattere prevalentemente giuridico, senza procedere a una diversa valutazione delle prove (*contra*, *Sigurþór Arnarsson c. Islanda*, n. 44671/98, § 34, 15 luglio 2003, e *Mihaiu c. Romania*, n. 43512/02, § 38, 4 novembre 2008; *Keskinen e Veljekset Keskinen Oy c. Finlandia*, n. 34721/09, 5 giugno 2012; *Suuripää c. Finlandia*, n. 43151/02, § 44, 12 gennaio 2010, in cui la Corte aveva invece enfatizzato la natura eminentemente fattuale delle questioni dedotte).

In definitiva, se – per quanto sopra evidenziato – è necessaria una valutazione diretta degli elementi di prova, il giudice d'appello è tenuto a adottare misure positive in tal senso, anche ove l'imputato non abbia partecipato al processo, né chiesto di essere sentito.

Applicazione dei principi generali al caso concreto

Alla luce di tali principi, la Corte di Strasburgo ha escluso la denunciata violazione, affermando – nel quadro di una valutazione globale dell'equità del processo – che:

- a) il ricorrente era stato sentito sia in primo, che in secondo grado;
- b) in primo grado, i testimoni erano stati ascoltati alla presenza del ricorrente e del suo difensore e non era stato dedotto alcun impedimento all'esame dei testi;

c) il ricorrente non aveva dedotto rilievi sull'attendibilità dei testimoni o sulla credibilità del riferito e la corte d'appello non aveva rimesso in discussione questo profilo, limitandosi a correlare gli esiti della prova dichiarativa con le altre prove;

d) il ricorrente, assistito da un difensore, era consapevole dei possibili effetti dell'impugnazione del pubblico ministero e aveva partecipato al giudizio di impugnazione;

e) la riforma dell'esito assolutorio era conseguita alla valorizzazione di prove non orali (soprattutto intercettazioni) che il giudice dell'impugnazione aveva direttamente percepito;

f) il ricorrente aveva avuto la possibilità di rappresentare le sue ragioni, aveva rifiutato di rendere esame davanti al giudice d'appello che non poteva costringerlo a renderlo, a pena di violazione del diritto dell'accusato al silenzio;

g) il giudice d'appello era stato chiamato a verificare se le prove testimoniali, valutate in uno con quelle di natura oggettiva (videoriprese e intercettazioni) fornissero ulteriori informazioni sulla natura degli affari intercorsi tra il ricorrente e l'altro co-imputato;

h) se è vero che, nel valutare le prove testimoniali a discarico, il secondo giudice aveva assunto una posizione diversa rispetto al primo, ritenendole inidonee a superare gli elementi ricavabili dalle prove oggettive citate, la rivalutazione aveva riguardato prove direttamente percepite dal secondo giudice, il quale, assegnando maggior valenza dimostrativa a queste ultime (non collimanti con la versione della difesa), rispetto a quelle testimoniali, non avrebbe fatto altro che esercitare pienamente il suo indispensabile ruolo di valutazione delle prove, in base alla legislazione nazionale, non avendo il ricorrente neppure indicato quali prove avrebbero potuto condurre a un diverso epilogo.

Pertanto, la Corte ha ritenuto che il caso all'esame dovesse essere distinto da quelli in cui i giudici di secondo grado avevano condannato imputati assolti nel primo, senza aver acquisito direttamente le prove o esaminato le testimonianze ritenute rilevanti per la condanna (rinviando a *Marilena-Carmen Popa c. Romania*, n. 1814/11, § 46, 18 febbraio 2020; *Găitănaru v. Romania*, n. 26082/05, 26 giugno 2012, richiamato dal Governo, §32; *Mischie v. Romania*, n. 50224/07, 16 settembre 2014, §§ 35-38; e *Júlíusbór Sigurþórsson*, cit., § 42) e ha riconosciuto l'equità dei procedimenti a carico del ricorrente.